



Unione europea
Fondo sociale europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale per
l'inclusione e le politiche sociali



Unione europea
FEAD

AdG PON INCLUSIONE e PO I FEAD

AVVISO PUBBLICO N. 4/2016

Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD)

Con Decreto Direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016, è stato adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, nell'ambito della quale è stata incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD, il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, PON "Inclusione", e sul Fondo di Aiuti Europei agli indigenti, PO I FEAD, programmazione 2014-2020.

PREMESSA

La Strategia Europa 2020 *per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva* presentata dalla Commissione europea il 3 marzo 2010 e approvata dai capi di Stato e di governo dei paesi UE il 17 giugno 2010, pone tra gli obiettivi strategici la riduzione di 20 milioni entro il 2020 del numero delle persone in condizione di povertà o esclusione sociale. Al riguardo la Commissione europea, con la Comunicazione del 16 dicembre 2010 inerente *la Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale*, individua le persone senza dimora tra le principali popolazioni target della Strategia Europa 2020, con riferimento all'obiettivo del contrasto alla povertà.

Inoltre la Commissione europea, nell'ambito della Comunicazione n. 83 del 20 febbraio 2013, il così detto "*Social Investment Package*", con il documento "*Confronting Homelessness in the European Union*", ha raccomandato agli Stati membri l'adozione di strategie integrate, *housing led* e di lungo termine per il contrasto al fenomeno dei senza dimora a livello nazionale, regionale e locale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha da tempo avviato una serie di iniziative per favorire l'inclusione delle persone a rischio di marginalità estrema e dei senza dimora, a partire dal rafforzamento delle conoscenze e la raccolta dati su un fenomeno tipicamente invisibile anche alle statistiche. In collaborazione con Istat, Caritas Italiana e Fio.PSD - Federazione Italiana degli Organismi per le Persone senza Dimora, sono state realizzate due indagini nazionali sulle persone senza dimora e sui servizi da esse frequentati. Il quadro che è emerso evidenzia un numero consistente di persone in condizione di marginalità estrema, concentrate prevalentemente nel Nord e in generale nei grandi centri urbani: nella seconda rilevazione, *l'Indagine di follow up sulla grave emarginazione adulta in Italia* realizzata alla fine del 2014, sono state stimate in poco più di 50 mila

le persone senza dimora¹, ammontare corrispondente al 2,43 per mille della popolazione residente. La maggior parte delle persone senza dimora che usano servizi (56%) vive nel Nord del paese, oltre un quinto (23,7%) al Centro e il 20,3% vive nel Mezzogiorno; Milano e Roma accolgono il 38,9% delle persone senza dimora (23,7% Milano e 15,2% Roma).

Tali risultati appaiono legati all'offerta dei servizi sul territorio e alla concentrazione della popolazione nei grandi centri. Quasi il 60% dei servizi opera al Nord, la parte restante per metà al Centro e per metà al Mezzogiorno.

Quanto all'evoluzione del fenomeno negli anni tra le due indagini (condotte rispettivamente nel 2011 e nel 2014), emerge che, pur rimanendo sostanzialmente stabile il numero delle persone senza dimora, aumenta la durata del periodo della loro condizione di disagio; inoltre diminuiscono i servizi, ma aumenta il numero delle prestazioni erogate. Le citate indagini hanno consentito di rilevare l'estrema eterogeneità territoriale dell'offerta dei servizi a sostegno delle persone senza dimora, gravemente carente in alcuni territori o insufficientemente articolata, soprattutto con riferimento ai servizi non di bassa soglia e volti al pieno reinserimento socio-lavorativo delle persone senza dimora.

Per assicurare interventi organici e strutturati per le persone senza dimora e con particolari fragilità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto delle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", con il coinvolgimento di un tavolo di lavoro composto dai responsabili delle politiche di settore ai diversi livelli di governo: oltre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali), il Ministero delle Infrastrutture (Direzione Generale per le politiche abitative), la Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'ANCI e le 12 città con più di 250 mila abitanti, in cui il fenomeno è particolarmente concentrato.

Le "Linee di indirizzo" sono il risultato di un confronto che nasce dal basso, dalle attività dei servizi e dall'animazione dei territori, realizzato con la collaborazione della Fio.PSD, di cui l'Amministrazione si è avvalsa a supporto della segreteria tecnica del citato tavolo di lavoro. L'approccio adottato è orientato al cosiddetto *Housing First*, che identifica la "casa" come diritto e come punto di partenza da cui la persona senza dimora deve ripartire per avviare un percorso di inclusione sociale.

Le "Linee di indirizzo", sono state oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata il 9 novembre 2015 e costituiscono il principale strumento di riferimento per le Regioni e i Comuni nella costruzione e implementazione a livello locale di sistemi di intervento sociale per il contrasto alla povertà estrema, anche valorizzando l'apporto delle organizzazioni del volontariato e del terzo settore; gli indirizzi condivisi riprendono gli intenti della Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000, che include gli interventi di contrasto della povertà e il rafforzamento dei servizi di accompagnamento dei senza dimora tra le componenti del sistema da rafforzare per promuovere l'inclusione sociale dei cittadini (articolo 22, comma 2, lettera a). L'intento è quello di favorire l'implementazione di interventi organici e strutturati in grado di assicurare prestazioni uniformi a livello nazionale e di superare la logica emergenziale.

L'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020, Obiettivo Tematico 9 (OT9), prevede di intervenire in particolari contesti urbani con l'obiettivo di ridurre la marginalità estrema e i fenomeni di *homelessness*, a valere sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia potenziando la rete dei servizi per il pronto intervento sociale, sia sperimentando modelli di integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia.

¹ L'indagine più precisamente rileva coloro che, nei mesi di novembre e dicembre 2014, hanno utilizzato almeno un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui sono state condotte le indagini.

In attuazione degli interventi previsti dall'OT 9, il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" del Fondo Sociale Europeo (FSE), approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, negli Assi 1 e 2 prevede di sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora. Il Programma stabilisce che le risorse siano assegnate tramite "Bandi non competitivi", definiti dalla Autorità di Gestione (AdG) in collaborazione con le Amministrazioni regionali per la selezione di proposte progettuali formulate secondo linee di indirizzo nazionali e predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni².

La Commissione europea ha inoltre istituito il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (Regolamento UE n. 223/2014 dell'11 marzo 2014) allo scopo di contrastare le forme di povertà estrema aventi il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, tra le quali la condizione della grave marginalità adulta. Al riguardo, il Programma Operativo I del Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD), approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 9676 dell'11 dicembre 2014, anch'esso a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede una specifica misura (Misura 4) sulla deprivazione materiale dei senza dimora. La Misura riguarda la realizzazione di interventi a bassa soglia per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora - distribuzione di beni di prima necessità, nonché di altri beni materiali all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento finalizzati all'autonomia. Come per il PON "Inclusione", il Programma prevede l'individuazione degli interventi sulla base di proposte progettuali, formulate secondo le "Linee di indirizzo" nazionali e predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti Territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni³.

Infine, l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata stabilisce che le "Linee di indirizzo" costituiscono il principale riferimento per l'attuazione degli interventi di contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora, previsti negli assi 1 e 2 del PON "Inclusione" e, in particolare, dalla azione 9.5.9 -*"Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia"* e del PO I FEAD, in particolare nella Misura 4 *"Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili"*.

L'intesa stabilisce altresì che le "Linee di indirizzo" costituiscono il principale riferimento per l'attuazione degli interventi volti a ridurre la marginalità estrema eventualmente previsti rispettivamente nel PON "Città metropolitane" e nei Programmi Operativi Regionali (POR), nell'ambito dell'Obiettivo tematico 9, a valere sul FESR e sul FSE. Tali interventi non sono comunque oggetto del presente Avviso.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si intende per:

- a) Linee di indirizzo: le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata in data 5 novembre 2015;
- b) Indagine di *follow up* sulla grave emarginazione adulta in Italia: seconda indagine nazionale sulle persone senza dimora realizzata nel 2013/2014 a seguito di una convenzione tra Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fio.PSD, Istat e Caritas Italiana, per monitorare l'evoluzione del fenomeno della grave emarginazione

² Cfr. Assi 1 e 2, priorità di investimento 9.ii, sezioni 2.A.6.2, PON "Inclusione".

³ Cfr. Misura 4, sezione 2.2.1, PO I FEAD.

- adulta in Italia a 36 mesi dallo svolgimento della prima indagine nazionale sulla grave emarginazione in Italia;
- c) FSE: il Fondo Sociale Europeo istituito con il Trattato di Roma nel 1957, parte dei Fondi strutturali e di Investimento europei (Fondi SIE) attraverso cui l'Unione Europea persegue l'obiettivo della coesione economica e sociale tra le regioni degli Stati membri;
 - d) FEAD: il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, istituito dall'Unione europea per promuovere la coesione sociale, rafforzare l'inclusione sociale e concorrere a ridurre la povertà nell'Unione;
 - e) Programma Operativo: A) nel caso dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), il documento di programmazione pluriennale che definisce le modalità di spesa dei contributi comunitari), presentato dalla Regione (POR) o dalla Amministrazione centrale (PON), sulla base dell'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014; B) nel caso del Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, il documento di programmazione nazionale presentato dall'Amministrazione centrale (PO) per l'attuazione degli obiettivi del Fondo per il periodo di programmazione 2014 – 2020, e approvato dalla Commissione europea;
 - f) PON "Inclusione": il Programma Operativo Nazionale FSE a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante interventi finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014;
 - g) PO I FEAD: il Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguardante interventi finalizzati a ridurre le forme più gravi di povertà e a promuovere l'inclusione sociale delle persone in condizioni di grave deprivazione, approvato con Decisione della Commissione europea C(2014)9679 dell'11 dicembre 2014;
 - h) Autorità di Gestione: l'Autorità, designata ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, responsabile della gestione e del controllo del PON "Inclusione" e, ai sensi del Regolamento (UE) n. 223/2014 del PO I FEAD. L'Autorità di Gestione, indicata nel PON Inclusione e nel PO I FEAD, è individuata nel responsabile pro tempore della Divisione II del Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - i) Regolamenti UE: Atti normativi del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea (regolamenti rispettivamente di esecuzione e delegati) che disciplinano l'attuazione del FSE e del FEAD, dettagliati all'art. 2 che segue;
 - j) Vademecum delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell'UE nell'ambito dei Fondi SIE 2014 2020: documento che indica le tipologie di spese ammissibili, sostenute dai Beneficiari finali nell'attuare gli interventi progettuali;
 - k) Azione: linea di intervento prevista dal PON "Inclusione";
 - l) Misura: linea di intervento prevista dal PO I FEAD";
 - m) Proposta di intervento: documento che illustra gli interventi che l'Ente territoriale intende realizzare per contrastare il fenomeno della grave emarginazione adulta;
 - n) Ente Territoriale: il Comune con oltre 250 mila abitanti / la Città metropolitana/ l'Ambito territoriale, la Regione/Provincia autonoma;
 - o) Ambiti territoriali: gli ambiti territoriali, così come identificati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della Legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - p) Ente capofila: Comune capofila o altro soggetto unico identificato dalla Regione/Provincia Autonoma in rappresentanza di ciascun Ambito territoriale;
 - q) Soggetto Proponente: l'Ente territoriale che presenta la Proposta di intervento; nel caso degli Ambiti territoriali, l'Ente capofila che presenta la Proposta di intervento in rappresentanza dell'Ambito territoriale;
 - r) Legale rappresentante o Dichiarante: persona fisica avente il potere di rappresentare giuridicamente - anche a mezzo di apposita procura - il Soggetto Proponente nei confronti dell'Amministrazione. Esso rilascia e sottoscrive in nome e per conto del Soggetto Proponente le dichiarazioni richieste dall'Amministrazione in sede di presentazione della Proposta di intervento;

- s) Beneficiario: Soggetto Proponente cui è stata ammessa a finanziamento la Proposta di intervento e pertanto è responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e ai sensi del Regolamento UE 223/2014;
- t) Organizzazione Partner: ai fini del PO I FEAD, l'ente territoriale, ovvero l'organismo pubblico o l'organizzazione senza scopo di lucro individuato dall'Ente territoriale, che distribuisce prodotti alimentari o fornisce assistenza materiale di base, attuando misure di accompagnamento, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner;
- u) Operazione: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalla Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del Programma operativo cui si riferisce;
- v) Destinatario: la persona senza dimora o altra persona fragile che riceve il sostegno o beneficia dei servizi erogati nel corso del progetto;
- w) Misure di accompagnamento: ai fini del PO I FEAD e in riferimento alla Misura 4, le attività svolte in aggiunta all'assistenza materiale al fine di allievare l'esclusione sociale della persona senza dimora (segretariato sociale, supporto nell'accesso ai servizi, svolgimento di pratiche burocratiche, sostegno multidimensionale nell'acquisizione dell'autonomia, etc.) a carico del Fondo;
- x) Commissione di valutazione: organismo nominato dall'Autorità di Gestione al fine di eseguire l'istruttoria relativa alle procedure di valutazione e selezione delle proposte progettuali;
- y) Firma elettronica qualificata: procedura informatica di sottoscrizione che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- z) Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata, come definita all'art.1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Ai fini del presente Avviso, per firma digitale si fa riferimento alla firma, in formato pcks#7, le cui modalità di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla normativa italiana vigente;
- aa) Posta Elettronica Certificata - PEC: tecnologia che consente l'invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli articoli 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014, pubblicato sulla GUE del 12.3.2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento delegato (UE) N. 1255/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 223/2014
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- Programma Operativo I FEAD 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 9679 dell'11 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- Accordo in Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali per la promozione e la diffusione delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e s.m.i.;
- Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, di approvazione del Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'articolo 5 "ruolo del terzo settore";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. RISORSE FINANZIARIE

3.1 Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente Avviso, ammontano complessivamente a 50 milioni di euro, di cui 25 milioni a valere sul PON "Inclusione" e 25 milioni a valere sul PO I FEAD. Le risorse sono riferite a interventi da realizzare nel periodo 2016-2019 (cfr. punto 4.5 del presente Avviso).

3.2 Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli Enti territoriali, tenendo conto della diversa numerosità delle persone senza dimora presenti in ciascun territorio, secondo i criteri di seguito indicati.

Il 50% dello stanziamento complessivo, pari a 25 milioni di euro, è attribuito alle Città metropolitane o con più di 250.000 abitanti che presentano una concentrazione del fenomeno particolarmente rilevante, quantificabile in un numero di persone senza dimora superiore a 1.000 unità, come stimato nell'ambito della Indagine di *follow up* sulla grave emarginazione adulta in Italia e riportato nel report Istat "Le persone senza dimora - Anno 2014" (pubblicata il 10 dicembre 2015⁴). Le allocazioni finanziarie previste per ciascuna delle 7 città che soddisfano la condizione sopra indicata, risultano dalla somma di un contributo fisso e di un contributo variabile, quest'ultimo determinato in proporzione al numero di persone senza dimora, riportato nel citato report Istat. Nel dettaglio, la ripartizione finanziaria delle risorse allocate si articola come segue:

Tabella 1

Città Metropolitane	Persone senza dimora (Valori assoluti)	Quota di riparto contributo variabile	Risorse contributo fisso	Risorse contributo variabile	Risorse complessive
Milano	12.004	41,4%	€ 1.000.000,00	€ 7.452.000,00	€ 8.452.000,00
Roma	7.709	26,7%	€ 1.000.000,00	€ 4.806.000,00	€ 5.806.000,00
Palermo	2.887	10,0%	€ 1.000.000,00	€ 1.800.000,00	€ 2.800.000,00
Firenze	1.992	6,9%	€ 1.000.000,00	€ 1.242.000,00	€ 2.242.000,00
Torino	1.729	6,0%	€ 1.000.000,00	€ 1.080.000,00	€ 2.080.000,00
Napoli	1.559	5,4%	€ 1.000.000,00	€ 972.000,00	€ 1.972.000,00
Bologna	1.032	3,6%	€ 1.000.000,00	€ 648.000,00	€ 1.648.000,00
Totale	28.912	100 %	€ 7.000.000,00	€ 18.000.000,00	€ 25.000.000,00

Il restante 50% dello stanziamento, pari a 25 milioni di euro, è attribuito alle Regioni/Province autonome, che possono presentare Proposte di intervento con riferimento a territori degli Ambiti territoriali di competenza - ad eccezione delle Città metropolitane sopra considerate - ovvero delegare agli Ambiti territoriali e ai Comuni la loro presentazione, secondo le modalità di cui al successivo punto 3.3. Le allocazioni finanziarie risultano dalla somma di un contributo fisso, attribuito a tutte le Regioni e Province Autonome, e di un contributo variabile. Il contributo variabile, come nel caso delle grandi città, è articolato sulla base di una presenza significativa di persone senza dimora sul territorio regionale; sono state considerate le sole Regioni e Province autonome che, al netto della popolazione senza dimora già censita nelle sopra menzionate grandi città, presentano una numerosità di almeno 400 senza dimora. Poiché l'Istat pubblica il dato solo per alcune regioni, si è proceduto ad una stima basata sui microdati della Indagine di *follow up* sulla grave emarginazione adulta in Italia, forniti dall'Istat. Nel dettaglio, la ripartizione finanziaria delle risorse allocate si articola come segue:

Tabella 2

⁴ Alla data del presente Avviso, l'indagine è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.istat.it/files/2015/12/Persone_senza_dimora.pdf?title=Le+persone+senza+dimora++10%2Fdic%2F2015++Testo+integrale.pdf

Regione/Provincia Autonoma (territorio al netto delle Città metropolitane)	Persone senza dimora (Valori assoluti)	Quota di riparto contributo variabile	Risorse contributo fisso	Risorse contributo variabile	Risorse complessive
Lombardia**	3.999	19,1%	€ 300.000,00	€ 3.571.700,00	€ 3.871.700,00
Veneto*	3.388	16,1%	€ 300.000,00	€ 3.010.700,00	€ 3.310.700,00
Emilia-Romagna**	2.921	13,9%	€ 300.000,00	€ 2.599.300,00	€ 2.899.300,00
Puglia*	1.870	8,9%	€ 300.000,00	€ 1.664.300,00	€ 1.964.300,00
Toscana**	1.567	7,5%	€ 300.000,00	€ 1.402.500,00	€ 1.702.500,00
Sicilia**	1.110	5,3%	€ 300.000,00	€ 991.100,00	€ 1.291.100,00
Liguria*	977	4,7%	€ 300.000,00	€ 878.900,00	€ 1.178.900,00
Campania**	922	4,4%	€ 300.000,00	€ 822.800,00	€ 1.122.800,00
Trento*	817	3,9%	€ 300.000,00	€ 729.300,00	€ 1.029.300,00
Sardegna*	664	3,2%	€ 300.000,00	€ 598.400,00	€ 898.400,00
Friuli-Venezia-Giulia*	662	3,1%	€ 300.000,00	€ 579.700,00	€ 879.700,00
Abruzzo*	584	2,8%	€ 300.000,00	€ 523.600,00	€ 823.600,00
Calabria*	529	2,5%	€ 300.000,00	€ 467.500,00	€ 767.500,00
Piemonte**	530	2,5%	€ 300.000,00	€ 467.500,00	€ 767.500,00
Marche*	440	2,1%	€ 300.000,00	€ 392.700,00	€ 692.700,00
Bolzano***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Lazio***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Basilicata***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Umbria***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Valle d'Aosta***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Molise***	-	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
Totale	20.980	100,00%	€ 6.300.000,00	18.700.000,00	€ 25.000.000,00

*Regione/Provincia Autonoma per la quale il numero di persone senza dimora non è stato pubblicato dall'Istat ma è stato stimato dall'Isfol – Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, sulla base dei microdati della *Indagine di follow up sulla grave emarginazione adulta in Italia*, forniti dall'Istat.

**Regione per la quale il numero di persone senza dimora è calcolato al netto della popolazione senza dimora censita nella relativa Città metropolitana.

***Regione/Provincia autonoma per la quale il numero di persone senza dimora, eventualmente al netto delle persone senza dimora censite nelle relative Città metropolitane è inferiore a 400 unità.

Le risorse complessivamente attribuite a ciascun Ente territoriale sono riferite ai due Programmi operativi, Pon "Inclusione" e PO I FEAD, secondo la ripartizione finanziaria di seguito riportata:

Tabella 3

Ente territoriale	PON INCLUSIONE	PO I FEAD		TOTALE RISORSE ASSEGNATE
		Distribuzione beni	Misure di accompagnamento	
Milano	€ 4.226.000,00	€ 4.033.909,09	€ 192.090,91	€ 8.452.000,00
Roma	€ 2.903.000,00	€ 2.771.045,45	€ 131.954,55	€ 5.806.000,00
Palermo	€ 1.400.000,00	€ 1.336.363,64	€ 63.636,36	€ 2.800.000,00
Firenze	€ 1.121.000,00	€ 1.070.045,45	€ 50.954,55	€ 2.242.000,00
Torino	€ 1.040.000,00	€ 992.727,27	€ 47.272,73	€ 2.080.000,00
Napoli	€ 986.000,00	€ 941.181,82	€ 44.818,18	€ 1.972.000,00
Bologna	€ 824.000,00	€ 786.545,45	€ 37.454,55	€ 1.648.000,00
Lombardia	€ 1.935.850,00	€ 1.847.856,82	€ 87.993,18	€ 3.871.700,00
Veneto	€ 1.655.350,00	€ 1.580.106,82	€ 75.243,18	€ 3.310.700,00
Emilia-Romagna	€ 1.449.650,00	€ 1.383.756,82	€ 65.893,18	€ 2.899.300,00
Puglia	€ 982.150,00	€ 937.506,82	€ 44.643,18	€ 1.964.300,00

Toscana	€ 851.250,00	€ 812.556,82	€ 38.693,18	€ 1.702.500,00
Sicilia	€ 645.550,00	€ 616.206,82	€ 29.343,18	€ 1.291.100,00
Liguria	€ 589.450,00	€ 562.656,82	€ 26.793,18	€ 1.178.900,00
Campania	€ 561.400,00	€ 535.881,82	€ 25.518,18	€ 1.122.800,00
Trento	€ 514.650,00	€ 491.256,82	€ 23.393,18	€ 1.029.300,00
Sardegna	€ 449.200,00	€ 428.781,82	€ 20.418,18	€ 898.400,00
Friuli-Venezia-Giulia	€ 439.850,00	€ 419.856,82	€ 19.993,18	€ 879.700,00
Abruzzo	€ 411.800,00	€ 393.081,82	€ 18.718,18	€ 823.600,00
Calabria	€ 383.750,00	€ 366.306,82	€ 17.443,18	€ 767.500,00
Piemonte	€ 383.750,00	€ 366.306,82	€ 17.443,18	€ 767.500,00
Marche	€ 346.350,00	€ 330.606,82	€ 15.743,18	€ 692.700,00
Bolzano	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Lazio	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Basilicata	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Umbria	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Valle d'Aosta	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Molise	€ 150.000,00	€ 143.181,82	€ 6.818,18	€ 300.000,00
Totale	€ 25.000.000,00	€ 23.863.636,36	€ 1.136.363,64	€ 50.000.000,00

3.3 Le risorse ripartite come indicato alla precedente Tabella 3 del punto 3.2, saranno messe a disposizione degli Enti territoriali per l'attuazione di progetti conformi alle "Linee di indirizzo" per il contrasto alla marginalità estrema, secondo le modalità precisate all'articolo 4. Per quanto concerne le risorse attribuite alle Regioni/Province autonome, queste potranno presentare Proposte di intervento localizzate in Ambiti territoriali di propria competenza escludendo i territori già coperti dalle Città metropolitane sopra indicate, secondo le modalità di cui al punto 3.4.

Alternativamente le Regioni/Province autonome potranno, con riferimento ai medesimi territori, individuare l'Ente territoriale cui delegare, anche solo parzialmente, la presentazione delle Proposte di intervento. La delega dovrà riguardare un Ente territoriale (Comune con oltre 250 mila abitanti, Città metropolitana o Ambito territoriale) nel cui territorio risultino presenti almeno 400 persone senza dimora, come risultante dalle stime realizzate dall'Isfol sulla base dei microdati della Indagine di *follow up* sulla grave emarginazione adulta in Italia. I Comuni in cui sono presenti almeno 400 persone senza dimora sono elencati nella Tabella 4 di seguito riportata.

Laddove il Comune indicato in tabella non sia un Comune con oltre 250 mila abitanti o una Città metropolitana, l'eventuale delega a presentare la Proposta di intervento dovrà essere a favore dell'Ambito territoriale al cui interno il Comune è collocato, fermo restando che la Proposta potrà riguardare, ove sia il caso, anche il solo territorio del Comune interessato.

La Regione/Provincia autonoma dovrà in questo caso stabilire l'importo da assegnare a ciascun Ente territoriale delegato, tenendo conto che l'ammontare massimo per progetto non può superare le risorse assegnate alla Città metropolitana con il più basso numero di senza dimora, ovvero € 1.648.000,00.

Tabella 4

Regione/Provincia Autonoma	Comuni con oltre 400 persone senza dimora
Lombardia	Bergamo
	Brescia
	Como
Veneto	Padova
	Verona
	Vicenza
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia
	Rimini
Puglia	Bari

Toscana	Livorno
Trento	Trento
Sicilia	Catania
Liguria	Genova
Campania	Salerno
Sardegna	Cagliari
Friuli-Venezia-Giulia	Trieste

3.4 Le Regioni/Province autonome che non delegano ad altri Enti territoriali la presentazione delle proposte nelle modalità di cui al punto 3.3, dovranno individuare attraverso opportuna selezione, avendo cura di favorire i territori in cui maggiormente si concentrano fenomeni di marginalità estrema, gli Ambiti territoriali in cui intendono attuare gli interventi attribuendo i relativi finanziamenti. Il numero di Ambiti territoriali da finanziare deve essere individuato con l'obiettivo di non disperdere le risorse. Pertanto al singolo Ambito territoriale individuato nel progetto regionale non potrà essere attribuito un ammontare di risorse inferiore a € 150.000. Parimenti, come indicato al punto 3.3, al singolo Ambito territoriale individuato nel progetto regionale non potrà essere attribuito un ammontare di risorse superiore a quanto attribuito alla Città metropolitana con il più basso numero di senza dimora, ovvero € 1.648.000,00.

3.5 I fondi assegnati a valere sul presente Avviso sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione degli interventi approvati. Possono essere previste risorse aggiuntive da parte di ciascun Ente territoriale per la realizzazione di azioni complementari. Tali risorse aggiuntive, così come gli interventi che le Regioni e le Province autonome intendono realizzare in attuazione delle Linee di indirizzo a valere sul Programma operativo regionale di cui sono titolari, non sono oggetto del presente Avviso.

4. OGGETTO

4.1 Il presente Avviso intende supportare gli Enti territoriali nella attuazione degli interventi di competenza in materia di servizi e interventi rivolti alle persone senza dimora.

4.2 Le proposte d'intervento dovranno essere formulate prendendo a riferimento le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", allegate al presente Avviso di cui costituiscono parte integrante. Le linee di indirizzo promuovono il superamento di approcci di tipo emergenziale, che consistono nel dispiegamento straordinario di risorse temporanee per la soddisfazione di bisogni primari fondamentali, urgenti e indifferibili - in genere in concomitanza di mutate condizioni esterne quali l'abbassamento delle temperature o un afflusso in strada di nuove persone senza dimora - in favore di approcci maggiormente strutturati. In quest'ultima tipologia rientrano i cosiddetti approcci *housing led* e *housing first*, i quali assumono il rapido re-inserimento in un'abitazione come punto di partenza affinché i senza dimora possano avviare un percorso di inclusione sociale. Comune a tutti gli approcci strutturati, e punto di divergenza rispetto ai servizi emergenziali, è la cosiddetta pratica della "presa in carico": partendo dal riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto e dal mandato istituzionale ad un operatore sociale, si declina un progetto mirato a potenziare le capacità della persona affinché esca dalla condizione di disagio e riprenda il controllo della propria vita.

Anche i servizi e gli interventi di bassa soglia o di riduzione del danno, possono essere concepiti in una logica non emergenziale, all'interno di un sistema strutturato. Essi possono essere concepiti all'interno di un sistema di servizi strategicamente orientati verso il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile per ciascuna persona in stato di bisogno, al fine di garantire il fronteggiamento primario dei bisogni delle persone senza dimora mediante servizi di pronta e prima accoglienza svolti in strada o in strutture di facile accessibilità, in una dimensione di prossimità rispetto alla persona bisognosa.

4.3 Le proposte devono essere definite con riferimento alle azioni ammissibili, secondo quanto indicato nei due Programmi Operativi con riferimento all'articolazione di seguito riportata.

PO I FEAD, Misura 4 – “Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili”: finanziamento di progetti formulati in coerenza con le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, strutturati in rete con la programmazione sociale negli ambiti di seguito indicati: a) interventi a bassa soglia, quali la distribuzione di beni di prima necessità (ad esempio indumenti, prodotti per l'igiene personale, kit di emergenza, etc.); b) distribuzione di altri beni materiali (ad esempio di dotazioni per alloggi di transizione a corredo dei progetti di inclusione abitativa, di indumenti e strumenti a corredo delle attività formative volte a sperimentare forme leggere di approccio al lavoro delle persone senza dimora) all'interno di progetti più complessivi di accompagnamento sociale finalizzati a promuovere e sostenere l'autonomia della persona. La proposta di intervento deve inoltre prevedere l'attuazione da parte delle Organizzazioni partner di misure di accompagnamento (ad esempio segretariato sociale, supporto nell'accesso ai servizi, svolgimento di pratiche burocratiche, sostegno multidimensionale nell'acquisizione dell'autonomia, etc.). A tali misure è destinato il 5% del finanziamento dedicato all'acquisto di beni per l'assistenza materiale di base a carico del PO I FEAD.

Gli interventi programmati nell'ambito di tale Misura devono essere coerenti con l'obiettivo specifico del Fondo di alleviare le forme più gravi di povertà.

PON “Inclusione”, Assi 1 e 2, Azione 9.5.9 – “Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia”: finanziamento di progetti da realizzare nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani per interventi mirati al potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia, nel rispetto delle “Linee di indirizzo” con le seguenti caratteristiche: a) Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia; b) Prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione; c) Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia. Gli interventi programmati nell'ambito di tale azione devono essere coerenti, limitatamente al *target* delle persone senza dimora o in condizione di marginalità estrema, con l'Obiettivo specifico 9.5 del PON.

Le proposte devono prevedere una progettazione integrata degli interventi, con riferimento alle azioni indicate nei due Programmi operativi, in coerenza con le risorse previste nella Tabella 3.

4.4 Le proposte d'intervento presentate sulla base del formulario allegato, devono essere articolate nelle specifiche azioni ammissibili come indicate al precedente articolo 4.3. La definizione delle azioni nella Proposta di intervento, conformemente a quanto indicato nel formulario, dovrà partire da un'attenta analisi del contesto territoriale che ricostruisca lo stato del sistema locale dei servizi sociali erogati nei territori di riferimento degli Enti territoriali a favore dei senza dimora e delle persone più fragili e la presenza di reti sul territorio e dovrà pertanto evidenziare i fabbisogni di rafforzamento dei servizi stessi con riferimento alle necessità dei target group. Dovranno inoltre essere indicati i risultati concreti che si intendono raggiungere. Nell'intento di garantire la rispondenza con i fabbisogni e le specificità dei singoli contesti, la Proposta di intervento elaborata da ciascun Ente territoriale potrà includere una o più delle azioni ammissibili precedentemente elencate sia per il PON “Inclusione” che per il PO I FEAD secondo le modalità di cui al punto 9.

Al fine di accrescere l'efficacia delle azioni, sia per quanto riguarda gli interventi finanziati dal PON “Inclusione”, che per quanto riguarda il PO 1 FEAD, gli Enti territoriali (in qualità di soggetti proponenti) sono tenuti ad integrare, in un'ottica di rete, il piano di intervento nell'ambito della più ampia programmazione territoriale, identificando in maniera puntuale iniziative, dispositivi e risorse. Di tale aspetto, oggetto di valutazione delle candidature, occorrerà dare evidenza nell'ambito della sezione del formulario “Complementarietà e sostenibilità”.

Inoltre, sia gli interventi di distribuzione materiale che di inclusione sociale devono essere realizzati in complementarietà con i progetti di rafforzamento dei servizi di pronto intervento e di inclusione

sociale eventualmente finanziati dal FSE nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali (POR) e del PON "Città Metropolitane", oltre che con altre azioni del PON "Inclusione".

Nella sezione "Complementarietà e sostenibilità" dovranno essere esplicitati obiettivi, tipologia, articolazione e fonti di finanziamento delle azioni complementari e sinergiche che concorrono a gestire efficacemente e secondo un approccio integrato gli interventi oggetto del presente Avviso.

A garanzia dell'efficace realizzazione del progetto, andranno inoltre forniti elementi sulla adeguatezza dell'organizzazione e degli strumenti di gestione dedicati all'attuazione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle operazioni ammesse a finanziamento. Di tale aspetto, oggetto di valutazione delle candidature, occorrerà dare evidenza nell'ambito della sezione 1d del formulario.

4.5 Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione agli Enti territoriali (ammessi a finanziamento e beneficiari dell'intervento) della avvenuta registrazione del Decreto di approvazione della Convenzione di Sovvenzione di cui all'art. 15 del presente Avviso, da parte dei competenti organi di controllo, e si concluderanno entro il 31 dicembre 2019. Su richiesta dell'Ente territoriale (Beneficiario) e con rischio a suo carico, potranno essere considerate ammissibili spese effettuate prima della suddetta approvazione nel rispetto delle seguenti modalità. Ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento 1303/2013, nonché dell'articolo 22, comma 3 del Regolamento (UE) n. 223/2014, saranno considerate ammissibili le spese inerenti l'attuazione delle proposte di intervento approvate anche se relative ad operazioni avviate prima della presentazione all'Autorità di Gestione della domanda di ammissione al finanziamento da parte dell'Ente territoriale (Beneficiario), purché l'operazione non sia stata completamente attuata (o materialmente portata a termine) prima di tale data e sia stata avviata successivamente alla pubblicazione del presente Avviso pubblico. Tale tempistica deve essere tenuta in considerazione nella compilazione dell'allegata Scheda 2 "Cronoprogramma".

4.6 Nella realizzazione delle attività ammesse a finanziamento l'Ente territoriale (Beneficiario) dovrà rispettare precisi obblighi con riferimento alla legittimità e regolarità della spesa dichiarata, al mantenimento di un sistema di contabilità separata e di una codificazione contabile adeguata, alla conservazione della documentazione amministrativa e contabile, all'utilizzo e alla alimentazione del sistema informativo dell'AdG, alla raccolta delle informazioni necessarie per le attività di gestione finanziaria, sorveglianza, verifica gestionale, monitoraggio e valutazione ed in generale al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalle normative di settore comunque applicabili alle operazioni medesime. Con riferimento agli interventi finanziati dal PON "Inclusione", l'Ente territoriale (Beneficiario) è inoltre tenuto al rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza. Tutti gli obblighi in capo al Beneficiario, insieme a quelli in capo alla Autorità di Gestione, verranno comunque precisati al momento della sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione.

5. SOGGETTI

5.1 Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso esclusivamente gli Enti territoriali di seguito indicati:

- le Città metropolitane o i Comuni con oltre 250.000 abitanti, individuati sulla base della stima del numero di persone senza dimora, indicati all'articolo 3.2;
- gli Enti territoriali delegati dalle Regioni/Province autonome, individuati nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 3.3;
- le Regioni/Province autonome, secondo le modalità di cui all'articolo 3.4.
- Ogni Soggetto proponente è chiamato a presentare un'unica Proposta di intervento, secondo il formulario allegato, la cui struttura si articola in una o più delle azioni ammissibili a valere sul presente Avviso.

5.2 Le proposte progettuali presentate direttamente dalle Regioni/Province autonome devono prevedere la partecipazione in qualità di **Partner** degli Ambiti territoriali individuati secondo le modalità dell'articolo 3.4. La Proposta di intervento, qualora riguardi più Ambiti territoriali, deve

essere articolata con riferimento a ciascun Ambito per quanto concerne l'analisi del fabbisogno, gli obiettivi e la progettazione degli interventi, secondo le indicazioni contenute nel formulario.

6. DESTINATARI

6.1 Destinatari finali dei Progetti finanziati a valere sul presente Avviso sono in via generale le persone in condizione di marginalità estrema con particolare riferimento alle persone senza dimora. Per quanto riguarda gli interventi a valere sul PON "Inclusione", gli interventi oggetto del presente bando possono fare riferimento sia ad azioni "dirette alle persone", sia ad "azioni di sistema", dirette cioè al generale rafforzamento dei servizi e delle reti. Le azioni dirette alle persone hanno come destinatari le persone senza dimora e le altre persone in condizione di marginalità estrema; le azioni di sistema non hanno destinatari diretti, ma vanno comunque indirettamente a beneficio di tutti coloro che fruiscono dei servizi rivolti ai senza dimora.

Per quanto riguarda gli interventi a valere sul PO I FEAD, sono previste esclusivamente azioni dirette alle persone, sia sotto forma di aiuto materiale, sia in forma di misure di accompagnamento. Coerentemente con quanto previsto dal PO I FEAD, gli interventi a bassa soglia rivolti ai senza dimora non richiedono l'identificazione dei destinatari.

6.2 Al fine di promuovere un'efficace gestione delle risorse, che risulti coerente con il conseguimento dei risultati attesi indicati nel PON "Inclusione", gli Enti territoriali dovranno impegnarsi, attraverso la realizzazione delle azioni ammissibili programmate nelle proposte di intervento, con riferimento alle azioni dirette alle persone, a raggiungere i risultati attesi indicati nella Proposta di intervento e comunque un numero di destinatari non inferiore al 15% delle persone senza dimora stimate risiedere nel proprio territorio, ovvero, per le regioni per le quali non sono state fornite stime, non inferiore a 40 unità.

Il mancato raggiungimento del target, qualora non adeguatamente motivato, potrà comportare l'adozione delle misure di cui al successivo paragrafo 17.4.

7. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Le attività esecutive del progetto dovranno essere sviluppate nel territorio di competenza dell'Ente territoriale.

8. MODULISTICA

8.1 Al fine di accedere al finanziamento, ogni Ente territoriale dovrà presentare i documenti di seguito indicati:

a) la domanda di ammissione al finanziamento, redatta compilando correttamente ed integralmente il **Modello A** – "Domanda di ammissione al finanziamento e dichiarazione sostitutiva di certificazione" resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente da parte del Legale rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) del Soggetto Proponente. Alla Domanda deve essere allegata copia scannerizzata di un documento di identità valido del Legale rappresentante (o del suo delegato).

b) nel caso in cui debba essere individuato un partner ai sensi dell'articolo 5.2, il Modello A1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, da compilarsi e firmarsi digitalmente dal Legale rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) di ciascun partner. Alla dichiarazione deve essere allegata copia scannerizzata di un documento di identità valido del Legale rappresentante (o suo delegato) di ciascun partner.

Si precisa che:

➤ nel caso sia allegato un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all'apposizione

del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il Proponente è tenuto ad accertarsi della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di proroga;

➤ in caso di Modello A sottoscritto da soggetto delegato, deve essere prodotto apposito atto di procura/delega, redatto secondo il fac-simile "Modello di delega" - allegato al presente Avviso, unitamente ad una copia leggibile del documento di identità valido sia del delegante che del delegato, pena l'inammissibilità della Proposta di intervento.

Attenzione!

In caso di delega, unico soggetto legittimato a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni contenute nel Modello A sarà il soggetto delegato, che dovrà inserire i propri dati anagrafici e allegare atto di delega.

c) la Proposta di intervento redatta compilando correttamente ed integralmente il **Modello B** – Formulario per la presentazione della Proposta di intervento, recante: dati identificativi e descrizione della struttura gestionale, analisi del fabbisogno, contenuti del progetto, risultati attesi, piano finanziario, cronoprogramma, modalità di gestione del progetto.

d) Gli Enti territoriali che presentano la Proposta di intervento su delega della Regione, nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 3.3, sono tenuti ad allegare il provvedimento di delega emanato dalla Regione recante l'indicazione dell'Ente/i delegato/i e delle risorse ad essi assegnati, nei limiti delle risorse assegnate alla Regione, di cui all'articolo 3.2.

9. PIANO FINANZIARIO

9.1 Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando per ciascuna annualità la scheda "Piano finanziario" contenuta nel Modello B, tenendo conto delle indicazioni fornite nel "Vademecum delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell'UE nell'ambito dei Fondi SIE 2014-2020", attualmente in corso di definizione e di quanto stabilito dall'art. 26 del Reg. UE n. 223/2014. Con particolare riferimento agli interventi finanziati dal PON "Inclusione", nelle more della approvazione del citato Vademecum, il Piano finanziario andrà definito tenendo conto della Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, citata all'articolo 2 del presente Avviso e comunque nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) N. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) N. 1304/2013.

9.2 Il budget dedicato alla Misura 4 del PO I FEAD, separatamente per la distribuzione e le misure di accompagnamento, e alla azione 9.5.9 del PON "Inclusione" non deve essere superiore alla rispettiva dotazione finanziaria a tale fine assegnata all'Ente territoriale, come risultante dalla Tabella 3, ovvero dal provvedimento regionale di cui all'articolo 8.1 lettera c).

Nella Convenzione di Sovvenzione, con riferimento alle attività finanziate dal PON "Inclusione" potranno essere concordate opzioni semplificate di calcolo dei costi indiretti, nonché di determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, sulla base dei recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) 1303/2013. Potrà altresì essere concordato il riconoscimento a un tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, dei restanti costi ammissibili di un'operazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento (UE) 1304/2013.

Nella Convenzione di Sovvenzione, con riferimento alle attività finanziate dal PO I FEAD, potranno essere concordate le opzioni inerenti le forme di sovvenzione, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 223/2014, specificando il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

9.3 Il piano finanziario di ciascuna Proposta di intervento, redatto utilizzando la citata scheda "Piano finanziario", dovrà prevedere due sezioni separate in relazione alle azioni e misure finanziate rispettivamente a valere sul PON "Inclusione" e sul PO I FEAD. Con riferimento alla sezione relativa al PON "Inclusione", dovrà prevedere un riparto del costo complessivo delle azioni tra "Sostegno

dell'Unione" e "Contropartita nazionale" (entrambe a carico del PON "Inclusione") pari rispettivamente al 75% e 25% per gli Enti territoriali delle Regioni Meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e al 50% e 50% per gli Enti territoriali delle Regioni più sviluppate o in Transizione (tutte le altre). Con riferimento alla sezione relativa al PO I "FEAD", dovrà prevedere un riparto del costo complessivo delle misure tra "Sostegno dell'Unione" e "Contropartita nazionale" (entrambe a carico del PO I FEAD") pari rispettivamente a 85% e 15%.

9.4 Si precisa che ai fini del riconoscimento delle spese sostenute, relative al Piano finanziario della Proposta di intervento approvata, le stesse saranno soggette ai controlli amministrativo-contabili di primo livello e alla valutazione della loro coerenza con le attività previste dalle "Linee di indirizzo" da parte dell'Autorità di Gestione e rimarranno comunque soggette agli audit di tutte le Autorità nazionali e comunitarie aventi competenze in materia.

Gli Enti territoriali (in qualità di Beneficiari), quale obbligo convenzionale espresso, sono tenuti a prestare ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento di tali audit, nonché ad osservare gli obblighi di conservazione dei documenti stabiliti, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dall'articolo 51 del Regolamento (UE) 223/2014.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

10.1 Gli Enti Territoriali (in qualità di Soggetti Proponenti) dovranno presentare le Proposte di intervento, usando esclusivamente i modelli predisposti dall'Autorità di Gestione, tramite invio di posta elettronica certificata all'indirizzo **dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it**.

Per utilizzare le modalità di presentazione sopra indicate i Soggetti Proponenti debbono uniformarsi ai seguenti requisiti tecnici di partecipazione:

- (a) Posta Elettronica Certificata: al fine di utilizzare un sistema di posta elettronica con valenza legale attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, i Soggetti Proponenti hanno l'obbligo di disporre ovvero di dotarsi nell'ambito della partecipazione al presente Avviso pubblico di una casella di Posta Elettronica Certificata – PEC. Al fine dell'attivazione della PEC, il richiedente deve fare richiesta a un Gestore autorizzato al rilascio della stessa;
- (b) Firma Digitale: al fine di permettere l'identificazione in modo certo dei firmatari delle domande di ammissione al finanziamento, è richiesto che i firmatari stessi (legali rappresentanti degli enti richiedenti o loro delegati) dispongano ovvero si dotino di firma digitale. Al fine di ottenere il rilascio della firma digitale, la persona interessata deve fare richiesta al Gestore autorizzato.

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale"), così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, i servizi di rilascio della Posta Elettronica Certificata e della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it/>.

10.2 L'avvenuto invio della domanda, sarà attestato esclusivamente da una ricevuta inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata dal Soggetto Proponente in fase di registrazione. La data di invio del messaggio di Posta Elettronica Certificata di ricevuta farà fede, ai fini del riscontro della tempestività dell'inoltro della domanda. La data di invio della domanda rileva ai fini della data di avvio della sua valutazione e di ammissione al finanziamento. Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 10.3 non potranno essere valutate nei termini di cui al medesimo articolo.

10.3 Le Proposte di intervento dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2016 e fino alle ore 16:00 del giorno 30 dicembre 2016 pena l'inammissibilità delle medesime. Si precisa che l'invio delle proposte progettuali in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del Soggetto Proponente a pena di inammissibilità.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data e ora di invio del messaggio di posta elettronica certificata generato dal sito internet dell'Autorità responsabile e costituente ricevuta di avvenuto inoltro della domanda.

10.4 Al fine di consentire un tempestivo avvio degli interventi, la valutazione delle domande sarà avviata a decorrere dal giorno 15 novembre 2016, per le domande a quella data pervenute. La valutazione e approvazione delle Proposte che perverranno verrà effettuata senza attendere il termine ultimo per la presentazione delle medesime.

11. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

11.1. Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione di merito - le Proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le Proposte:

- a) prive di firma del legale rappresentante anche in forma digitale o sottoscritte esclusivamente con firme digitali difformi da quelle definite all'art. 10.1;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati al precedente art. 5.1;
- c) prive di uno o più dei documenti previsti al precedente art. 8 e, in particolare:
 1. limitatamente al caso degli Enti territoriali che presentano la Proposta di intervento su delega della Regione, del provvedimento di delega emanato dalla Regione previsto all'articolo 8.1 lettera d).
 2. della domanda di ammissione (Modello A), firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) del Soggetto Proponente e corredata del Formulario per la presentazione della Proposta di intervento (Modello B);
 3. della procura/atto di delega debitamente sottoscritto dal soggetto delegante e dal delegato, in caso di attribuzione di delega;
 4. del documento di identità del Legale rappresentante del Soggetto proponente e dei Partner (nonché del soggetto delegato in caso di delega);
- e) che non ottemperino ai chiarimenti/integrazioni richiesti dall'Autorità di Gestione nei termini perentori indicati nella richiesta stessa;
- f) presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato all'art. 10 del presente Avviso;
- g) che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati anagrafici inseriti nelle autodichiarazioni;
- h) che prevedano come destinatari soggetti diversi da quelli indicati all'art. 6;
- i) contrastanti con le prescrizioni indicate nel corpo del presente Avviso;
- l) che prevedano una localizzazione dell'intervento diversa da quello indicato all'art. 7.

11.2 In presenza di vizi non sostanziali, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di:

- (i) richiedere chiarimenti all'Ente Territoriale (in qualità di Soggetto Proponente) sulla documentazione presentata e su elementi non sostanziali della Proposta di intervento;
- (ii) richiedere integrazioni documentali al Soggetto Proponente su mere irregolarità formali della documentazione amministrativa (es. documento di identità scaduto) o comunque a completamento del contenuto della documentazione già presentata.

11.3 Nell'ipotesi di cui all'articolo 11.2, l'Autorità di Gestione invita, tramite PEC, il Soggetto Proponente ad integrare la Proposta di intervento entro un termine perentorio, non inferiore ai 3 giorni lavorativi, entro il quale l'interessato dovrà produrre la documentazione richiesta a pena di esclusione.

11.4. L'esclusione per una o più delle cause previste dal presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente tramite messaggio di posta elettronica certificata, il quale avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge. Gli Enti Territoriali esclusi potranno, entro i termini indicati al punto 10.3, ripresentare una Proposta di intervento.

12. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

12.1 La valutazione dei progetti sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata dall'Autorità di Gestione, composta da referenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali Commissioni - a decorrere dalla data di cui all'articolo 10.4, procederà all'esame delle proposte progettuali pervenute, rispettando l'ordine di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità e della valutazione di merito dei progetti ammissibili al finanziamento, secondo i criteri di cui al successivo articolo 13 del presente Avviso.

13. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

13.1 Superata la fase di ammissibilità, ogni Proposta di intervento sarà valutata in base ai seguenti criteri e sub-criteri.

A) Qualità/coerenza del progetto (50 punti)

1. Coerenza con l'oggetto e gli obiettivi dell'Avviso - max 20 punti

- Aderenza delle finalità della Proposta di intervento all'oggetto dell'Avviso e agli obiettivi specifici delle misure e azioni di cui all'articolo 4.3
- Coerenza dei contenuti, degli strumenti e delle tipologie di destinatari previsti con le finalità della proposta e conformità con le "Linee di indirizzo".
- Concertazione con il partenariato economico e sociale.
- Integrazione con interventi previsti in altri PON e nel POR.

2. Efficacia e sostenibilità – max 20 punti

- Completezza della descrizione e adeguatezza dell'esplicitazione dei contenuti e delle fasi della progettazione.
- Adeguatezza dell'operazione/progetto con riferimento alle tipologie di azioni da attivare e ai soggetti da coinvolgere.
- Adeguatezza degli strumenti di gestione del progetto e/o di controllo della qualità attivati a garanzia dell'efficace realizzazione del progetto.

3. Complementarietà max 10 punti

- Sinergie del progetto con altri strumenti di intervento della politica locale, regionale, comunitaria e nazionale.
- Complementarietà con il FESR e con altri programmi comunitari.
- Capacità di perseguire le priorità orizzontali individuate nel PON "Inclusione", limitatamente agli interventi finanziabili nel suo ambito .

B) Qualità dell'organizzazione (20 punti)

- Adeguatezza del modello organizzativo rispetto agli obiettivi progettuali.
- Qualificazione, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte per l'implementazione del progetto.
- Adeguatezza e rappresentatività delle reti e del partenariato proposto.

C) Innovazione/trasferibilità (10 punti)

- Innovatività della strategia e dell'approccio complessivo dell'operazione/progetto rispetto alle modalità consolidate e tradizionali di intervento per il contrasto alla marginalità estrema.
- Innovatività delle metodologie e delle soluzioni organizzative adottate.
- Innovatività dei prodotti/servizi offerti rispetto allo stato dell'arte nell'ambito di riferimento.
- Replicabilità e trasferibilità delle innovazioni proposte.

D) Elementi economici e finanziari (10 punti)

- Congruità del piano finanziario rispetto ai contenuti della proposta/progetto

13.2 Ai fini dell'ammissione al finanziamento, la Proposta di intervento dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti e non meno della metà del punteggio complessivo nei singoli criteri di valutazione (criterio A non meno di 25, criterio B non meno di 10, criteri C e D non meno di 5).

13.3 Prima della approvazione, l'Autorità di Gestione può riservarsi di richiedere all'Ente Territoriale (in qualità di Soggetto Proponente) di rimodulare i costi di progetto sulla base dell'analisi del budget e delle indicazioni fornite dalla Commissione di valutazione.

13.4 Nel caso di mancato raggiungimento del punteggio di cui al punto 13.2, l'Autorità di Gestione chiederà al Soggetto Proponente di presentare una nuova proposta di intervento entro 30 giorni dalla comunicazione della mancata approvazione della Proposta.

14. DECRETO DI APPROVAZIONE

14.1 Per ogni sessione di esame delle proposte pervenute, a conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la Commissione incaricata stilerà l'elenco delle Proposte di intervento ammissibili al finanziamento, che verrà trasmesso all'Autorità di Gestione e approvato con Decreto direttoriale. I provvedimenti di approvazione, contenenti l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento saranno pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.

15. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

15.1 Per l'attuazione delle proposte d'intervento ammesse a finanziamento verrà sottoscritta dalle parti una Convenzione di Sovvenzione, che disciplini i rapporti tra Autorità di Gestione e Beneficiario, prevedendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'azione finanziata.

Tale documento dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) del Soggetto Proponente. Al fine della sottoscrizione delle Convenzioni il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione della lista dei progetti ammessi a finanziamento tutti i dati e le informazioni amministrative necessarie alla definizione ed alla stipula della Convenzione.

La documentazione sopra indicata è peraltro da intendersi non esaustiva; l'Autorità di Gestione si riserva di poter richiedere al soggetto ammesso al finanziamento documentazione diversa o integrativa, qualora necessario ai fini della sottoscrizione della Convenzione.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata ai fini della sottoscrizione delle Convenzioni nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

La documentazione circa la non ricorrenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del decreto legislativo medesimo, sarà acquisita dall'Autorità di Gestione nei casi e secondo le modalità di legge.

15.2 La sottoscrizione delle Convenzioni di Sovvenzione è in ogni caso subordinata alla positiva verifica da parte dell'Autorità di Gestione di quanto autodichiarato dall'Ente territoriale (in qualità di Soggetto Proponente) in sede di presentazione della proposta. Nessun diritto o pretesa può configurarsi in capo al Soggetto Proponente ammesso a finanziamento fino a tale momento. A tal fine l'Autorità di Gestione richiederà al Soggetto Proponente l'invio della documentazione comprovante la veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.

15.3 L'Ente territoriale (in qualità di Beneficiario), prima della sottoscrizione della Convenzione, è tenuto alla modifica / aggiornamento della documentazione presentata secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione.

Il Beneficiario, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di ammissione a finanziamento, dovrà individuare un Responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo nominativo all'Autorità di Gestione.

15.4 Al ricorrere dei presupposti di legge, il Decreto direttoriale di approvazione della Convenzione di Sovvenzione verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo. In tal caso la Convenzione sarà efficace a decorrere dal termine di cui al precedente articolo 4.5.

15.5 L'Ente territoriale (in qualità di Beneficiario) è tenuto agli adempimenti di monitoraggio specificati nella Convenzione di Sovvenzione.

15.6 Irregolarità e sanzioni verranno disciplinate nella Convenzione di Sovvenzione in conformità al disposto dei successivi articoli 17.4 e 17.5.

16. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

16.1 L'Autorità di Gestione eroga il contributo stabilito nelle Convenzioni di Sovvenzione con le modalità di seguito descritte:

- *erogazione a titolo di anticipo*: la percentuale da erogarsi a titolo di anticipo verrà indicata nella Convenzione di Sovvenzione (sulla base, salvo altro, della disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per l'inclusione e le politiche sociali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale e comunque subordinatamente alla sussistenza di tali disponibilità); in ogni caso l'anticipazione non potrà superare il 15% dell'importo totale del contributo;

- *erogazioni intermedie*: sempre nella Convenzione di Sovvenzione saranno indicate le quote e la tempistica dei successivi ratei da disporre a seguito della presentazione da parte dei Beneficiari della rendicontazione delle spese sostenute (domande di rimborso) e delle attività realizzate, in considerazione dell'esito dei relativi controlli previsti da parte dell'Autorità di Gestione; in ogni caso la somma dell'anticipazione (ove erogata) e dei suddetti ratei non potrà superare il 90 % dell'importo complessivo del contributo stabilito;

- *saldo finale*: a conclusione delle attività ed a completamento di tutte le verifiche a ciò necessarie, verrà corrisposto il residuo importo a saldo del contributo stanziato, nella misura che risulterà di competenza in esito alle verifiche dette.

16.2 Su richiesta scritta e motivata dell'Ente territoriale (Beneficiario), possono essere autorizzate dall'Autorità di Gestione modifiche al progetto finanziato secondo le modalità indicate nelle Convenzioni di Sovvenzione. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte corrispondano alle indicazioni del presente Avviso e non mutino la sostanza del progetto quanto a oggetto, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

17. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E CONTROLLI

17.1 Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "*Manuale per la procedura di rendicontazione delle spese*" che verrà fornito dall'Autorità di Gestione e a quanto verrà dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione e nel vademecum nazionale sulla ammissibilità della spesa. Il Beneficiario è tenuto a conservare la

documentazione amministrativa e contabile del progetto, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Autorità di Gestione (e comunque in conformità al disposto dell'art. 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 51 del Regolamento (CE) n. 223/2014) al fine di fornire evidenza in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati e di consentire la realizzazione del previsto audit dalle Autorità competenti. Il Beneficiario del finanziamento deve altresì garantire, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nella Convenzione di Sovvenzione, la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni inerenti il progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti, anche al fine di favorire le attività di monitoraggio.

17.2 L'Autorità di Gestione dispone controlli amministrativo-contabili sia in modalità on desk che direttamente in loco, tanto di natura finanziaria quanto di natura operativa, in merito alla corretta esecuzione del progetto, sulla base di quanto previsto dai Regolamenti FSE applicabili e della Convenzione sottoscritta.

17.3 Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario finale sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato dall'Autorità di Gestione. Laddove il Beneficiario finale non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'Autorità di Gestione procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la risoluzione della Convenzione di Sovvenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'Autorità di Gestione.

17.4 La Convenzione di Sovvenzione disciplinerà più nello specifico le modalità di esecuzione del progetto nonché le ipotesi di applicazione di sanzioni o altri rimedi in ipotesi di mancato adempimento degli obblighi in capo al Beneficiario finale.

17.5 In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'Autorità di Gestione sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

17.6 Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo.

18. ALTRE INFORMAZIONI

18.1 OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo, in merito all'informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai Fondi, devono attenersi strettamente a quanto stabilito al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013, nonché all'articolo 19 del Regolamento (UE) 233/2014.

In ogni caso, la visibilità del progetto finanziato dall'UE dovrà essere assicurata attraverso il riferimento specifico al co-finanziamento della UE nell'ambito del "Fondo sociale Europeo 2014-2020" e del "Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti 2014-2020". Per quanto riguarda gli interventi afferenti al PO I FEAD, la visibilità dovrà essere assicurata senza stigmatizzazione dei destinatari finali.

Inoltre un poster di adeguate dimensioni dovrà essere affisso nei locali di progetto nonché su tutte le attrezzature co-finanziate, secondo quanto specificato nella Convenzione di sovvenzione.

Tutta la documentazione di progetto dovrà recare una dicitura indicante che il progetto è co-finanziato dal "Fondo sociale europeo 2014-2020" e/o dal Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti 2014-2020.

18.2 TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Autorità di Gestione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

18.3 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

18.4 RICHIESTE DI CHIARIMENTI

I soggetti interessati, fino a 11 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle Proposte, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite posta elettronica certificata. I predetti quesiti dovranno essere inviati all'indirizzo PEC della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali **dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it** e riportare come oggetto: "AVVISO N. 4/2016 - QUESITO".

Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato, ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.

L'Autorità di Gestione risponderà via posta elettronica all'indirizzo del mittente entro 10 giorni dalla data di ricevimento del quesito. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente Avviso.

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati, visionabili sul summenzionato sito:

- Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento e dichiarazione sostitutiva di certificazione";
- Modello A1 "Autodichiarazioni Partner";
- Modello B "Formulario per la presentazione della Proposta di intervento";
- Fac-simile "Modello di delega a rappresentare l'Ente";
- Modello C "Anagrafica del Partner";
- Scheda 1 Piano finanziario;
- Scheda 2 Cronoprogramma;
- Linee di indirizzo: le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata in data 5 novembre 2015.

18.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Berliri, dirigente della Divisione II della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON "Inclusione" e del PO I FEAD.

Roma, 3.10.2016

f.to Il Direttore Generale
Raffaele Tangorra